

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DETRAZIONI dal 2020

Il **Modello detrazioni** è un modulo interattivo che può essere compilato elettronicamente inserendo i dati nei campi evidenziati e selezionando con la crocetta le detrazioni richieste. Il modulo va quindi salvato e stampato. Il modulo così predisposto può essere inviato scannerizzato per mail all'indirizzo fornito dalla struttura conferente l'incarico, allegando fotocopia di un documento di identità (obbligatorio).

E' necessaria l'indicazione del codice fiscale per ciascun familiare a carico per cui si richiedono le detrazioni.

QUADRO DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 12 TUIR)

Coniuge a carico e Unioni civili ex L.76/2016

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad **euro 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

Per effetto dell'art. 1, comma 20, della Legge 76/2016 il diritto alla detrazione per coniuge a carico si estende a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale possibilità è però limitata alle situazioni di unioni civili regolarmente annotate dal Comune e non possono essere estese alle convivenze di fatto, posto che non esiste una norma specifica che lo consenta.

Figli a carico

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad euro **2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Per i figli di **età non superiore a 24 anni il limite di reddito è elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, a euro 4.000,00**. Tale limite di reddito vale per tutto l'anno in cui si verifica il requisito dell'età, a prescindere dalla data del compleanno. Quindi se il ragazzo nel 2020 compie 24 anni, indipendentemente dal giorno in cui li compie, il reddito da non superare sarà di 4.000,00 euro, se invece ne compie 25, sarà di 2.840,51.

Deve essere indicato per ogni figlio se:

- **portatore di handicap** (ai sensi dell'art.3 della legge 5/2/1992 n.104).
- **di età inferiore ai 3 anni** (specificare la data di nascita).

Si dovrà inoltre indicare la **misura percentuale** di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:

- in caso di **coniuge a carico** dell'altro, la detrazione per figli spetta al **100%** a quest'ultimo;
- se il **coniuge non è a carico**, la detrazione è ripartita al **50%** tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, **spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato**;
- in caso di **separazione legale** ed effettiva o di **annullamento**, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario**. La circolare n.15 del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate, precisa che, l'accordo tra i genitori, può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato;
- nel caso di **affidamento congiunto o condiviso**, in **mancanza di accordo**, la detrazione è ripartita al **50%** tra i genitori, o, previo accordo, attribuite al 100% al genitore con reddito più elevato (precisazioni della circolare n. 15 Agenzia delle Entrate);
- se l'**altro genitore manca** (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o **non ha riconosciuto i figli naturali** e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono **figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente** e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, **per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge**.

In presenza di almeno 4 figli è riconosciuta ai genitori (art. 12 comma 1bis TUIR) una **ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori**. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Si attende un Decreto del Ministero dell'Economia che dovrà indicare le modalità di erogazione. Il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione

della detrazione e indicare la percentuale di spettanza in base alla situazione giuridica del nucleo familiare (per esempio ordinario, separato, annullamento).

Altri familiari a carico

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad **euro 2.840,51** annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "proquota", tra coloro che ne hanno diritto.

Il collaboratore potrà richiedere al sostituto la **non applicazione delle detrazioni di cui all'art. 12 e 13 del TUIR**, nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto a detrazioni inferiori rispetto a quelle che sarebbero riconosciute dal sostituto.

Nel caso di rapporto di lavoro di durata **inferiore all'anno** il dipendente può chiedere al datore di lavoro di riconoscergli le detrazioni per carichi di famiglia in relazione all'intero periodo d'imposta.

Ai fini dell'**esatto calcolo delle detrazioni d'imposta** sarebbe necessario conoscere l'ammontare annuo presunto dei redditi diversi da quelli corrisposti dall'Università di Firenze; se il lavoratore non riterrà di fornire l'informazione, la misura delle detrazioni sarà provvisoriamente attribuita dal sostituto, che considererà in via presuntiva, quale reddito complessivo, quello di lavoro dipendente corrisposto nell'anno. Il lavoratore dovrà provvedere al ricalcolo dell'esatto importo delle detrazioni spettanti, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

Con l'occasione si invita il collaboratore alla segnalazione tempestiva di un **eventuale cambio di residenza**, in modo da consentire al sostituto l'esatta applicazione dell'aliquota dovuta per l'addizionale regionale e comunale ed il rilascio della CU con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente.

QUADRO DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 13 TUIR)

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art.49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR. La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Il collaboratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art.13 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.

QUADRO REDDITO AGGIUNTIVO DA DICHIARARE

Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR sono calcolate in base al reddito complessivo del collaboratore, cioè composto da tutti i redditi erogati dall'Ateneo. Per applicare correttamente le detrazioni, il collaboratore in possesso di altri 4 redditi o che prevede di incamerarli nel corso dell'anno, li può comunicare nel quadro apposito previsto dal modello per detrazioni (escluso il reddito dell'abitazione principale e le pertinenze). In mancanza di altra dichiarazione del reddito aggiuntivo si tiene conto solo di quanto corrisposto a titolo di compensi.

RESIDENZA

Ai fini dell'applicazione dell'esatta aliquota di addizionale regionale e comunale dovuta e del rilascio del modello CUD con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza.